

XVII LEGISLATURA

“Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla realizzazione del sistema MOSE a Venezia”

Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge è volta ad istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sulla realizzazione del sistema MOSE (MODulo Sperimentale Elettromeccanico), per la difesa di Venezia dalle acque alte, e sulle attività del Consorzio Venezia Nuova (l'appaltatore unico del progetto Mose) e delle imprese ad esso collegate.

Il terremoto giudiziario che in queste settimane sta travolgendo Venezia e l'intero Paese con l'*affaire* Mose, sta mostrando una dimensione e una ramificazione della corruzione che va oltre ogni immaginazione. Dalle prime indagini, come riportate dai mass-media, emerge un'articolata e potente rete di corruzione, concussione, tangenti, riciclaggio, finanziamenti illeciti, che ha ruotato da anni intorno alla realizzazione dell'opera.

Le prime decisioni della magistratura si sono tradotte in trentacinque ordini di custodia, tra domiciliari e carcere, e cento indagati. Una vera e propria cupola del Mose, che sembra non risparmiare nessuno. Una cupola fatta di uomini delle istituzioni, imprenditori, politici, magistrati, militari, faccendieri, amministratori locali, responsabili dello stesso Consorzio Venezia Nuova.

Come dichiarato da Piergiorgio Baita, ex presidente della Mantovani S.p.A., primo socio del Consorzio Venezia Nuova, e uno degli arrestati a seguito delle prime indagini, <<tutte le aziende costruttrici giravano al Consorzio cento milioni l'anno. In nero. Un miliardo di euro sottratti all'opera del Mose nelle ultime dieci stagioni. Confermo.>>.

Al di là delle responsabilità penali individuali, che spetterà chiaramente alla magistratura verificare e confermare, tutto quello che sta emergendo trascende la responsabilità dei singoli, e si configura come una vera e propria associazione a delinquere nata e arricchitasi proprio con la realizzazione del sistema Mose a Venezia. Un'opera ben “sponsorizzata” e avviata anni fa sotto molte polemiche e forti perplessità, e che oggi – alla luce di quanto sta emergendo – necessita di essere “indagata” nella sua genesi e per come è stata gestita finora per verificare se effettivamente era l'opera che Venezia e la sua laguna avevano effettivamente bisogno, o se è non sia servita come mera “mangiatoia” per gli appetiti di un gran numero di delinquenti.

Questa è appunto la finalità che si prefigge la proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione.

Vale la pena riportare alcuni stralci dell'intervista del 5 giugno scorso a “La Repubblica” dell'ex Sindaco di Venezia Massimo Cacciari, che fin dall'inizio ha sempre manifestato la sua contrarietà al Mose: <<lo dissi: non sono contrario all'opera, sono contrario a un'opera fatta così. La mia opposizione nasceva dalla certezza che la procedura scelta, quella del concessionario unico che può seguire l'opera e realizzarla in tutte le sue fasi praticamente senza mai ricorrere a una gara di trasparenza pubblica, che può strafotterse per vent'anni di una serie di posizioni che vengono periodicamente dal Consiglio comunale e da altri organi amministrativi, che può spendere al di là di ogni controllo, si crea una situazione poco chiara e poco trasparente>>. E ancora: Cacciari ricorda come quando da sindaco di Venezia, presentò nel 2006 un'amplissima documentazione e una relazione nella quale ricordava le perplessità <<sulla conduzione di un'opera di questa mole attraverso la procedura di un concessionario unico, e ricordavo che c'era stato un solo

giudizio di impatto ambientale, uno solo, ed era stato negativo. Ricordavo anche che mancava il progetto esecutivo. Perché se io come sindaco avessi mandato in appalto un'opera cento volte più piccola senza l'esecutivo finale, sarei finito direttamente nelle patrie galere.>>.

Ricordiamo che il Mose per la difesa di Venezia e della laguna dalle acque alte (che non è un'opera isolata, ma rientra nel Piano Generale di Interventi per la salvaguardia della Serenissima e della sua baia, nel quadro della Legge Speciale per Venezia) è costituito da 78 paratoie mobili a scomparsa poste alle bocche di porto. Si tratta di varchi che collegano la laguna con il mare e attraverso i quali si svolge il flusso e riflusso delle onde a Lido, Malamocco e Chioggia, in grado di isolare temporaneamente la laguna di Venezia dal Mare Adriatico durante gli eventi di alta marea.

L'esecuzione dei lavori è stata affidata al Consorzio Venezia Nuova che opera per conto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia.

La realizzazione dell'opera è stata avviata nel 2003 contemporaneamente alle tre bocche di porto di Lido, Malamocco e Chioggia, e ha raggiunto un avanzamento pari a circa l'80%. Al 2013 sono stati stanziati 4,987 miliardi di euro per la realizzazione dell'opera, e dovrebbe concludersi entro la fine del 2016.

I finanziamenti da parte dello Stato per la realizzazione del sistema sono oltre il 90% e oltre l'80% è il lavoro fatto. Il ministro per le Infrastrutture Maurizio Lupi, al momento della prova delle paratoie mobile nell'ottobre 2013, aveva ricordato che il Sistema Mose è un'opera ritenuta prioritaria dallo Stato e indicato che "l'obiettivo tassativo è il completamento entro il 2016".

Si è iniziato a costruirlo nel 2003 (la prima legge in cui si parla di "regolazione dei livelli marini in laguna", però, è del 1984), e a trent'anni dal primo progetto la spesa è praticamente triplicata. Il Mose doveva costare un miliardo e mezzo. Ma oggi, poco oltre l'ottanta per cento dei lavori, si è arrivati a circa 5 miliardi e mezzo, e la cifra è però probabilmente destinata ad aumentare ancora.

E' del 2008 il rapporto della Corte dei Conti che sottolineava come il Mose avesse attirato su di sé la gran parte dei finanziamenti destinati alla manutenzione ordinaria della laguna, operazione che andava svolta con costanza; tutti i lavori sono stati affidati a trattativa privata, senza gare; le ricerche e le sperimentazioni sono state opera del Consorzio Venezia nuova a cui sono stati lasciati sia la direzione dei lavori, sia i collaudi; ingenti gli oneri pagati al concessionario. Il Rapporto concludeva: "L'opera, comunque, non è risolutiva per la salvaguardia di Venezia, dal momento che essa deve essere integrata dalle difese locali". Il progetto ha in questi lunghi anni diviso tecnici e scienziati, e le stesse istituzioni coinvolte: da una parte la difesa del il Magistrato alle acque, organo del ministero delle Infrastrutture, dall'altra il comune di Venezia che, soprattutto negli anni di Cacciari sindaco, si è opposto, commissionando studi che dimostravano le tante falle del Mose, affiancato nelle critiche dalle maggiori associazioni ambientaliste, e dai comitati "No Mose".

Ma accanto alle perplessità ingegneristiche spiccano i rilievi ambientali, che hanno sottolineato come quest'opera modifichi profondamente lo stesso paesaggio lagunare, fatto di un equilibrio mobile. Come ha sottolineato Lidia Fersuoch, presidente di Italia Nostra, pesano le manipolazioni al paesaggio lagunare, <<dove si intrecciano acqua, terra e canali in un equilibrio mobile. Terre che emergono e che vengono sommerse. Per il Mose si

è costruita una grandissima piattaforma a Santa Maria del Mare. E al centro di un'altra bocca di porto, al Lido, è spuntata un'isola artificiale di 11 ettari, che ha modificato il moto delle correnti. Qui tutto è stato sconvolto>>..

Secondo Edoardo Salzano, urbanista, a lungo preside della facoltà di Pianificazione dello Iuav (Istituto universitario architettura di Venezia), «Il Mose non rispetta la delicatezza della laguna, sempre tutelata anche quando nei secoli si sono realizzate vere grandi opere, come la diversione dei fiumi che scaricavano troppa sabbia oppure la sistemazione dei murazzi, i grandi massi collocati a protezione delle maree. La laguna è un organismo vivo, che non può essere separato drasticamente dal mare, cosa che avviene con i cassoni». Sui danni che il Mose avrebbe arrecato alla laguna si è espresso uno dei massimi esperti di ingegneria idraulica, Luigi D'Alpaos, professore a Padova, e uno dei massimi esperti di ingegneria idraulica, in un'indagine commissionata dal Comune nel 2006.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione).

1. È istituita, per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito indagare sull'opera di realizzazione del progetto MOSE (MODulo Sperimentale Elettromeccanico), per la difesa di Venezia e della laguna dalle acque alte, e sulle attività del Consorzio Venezia Nuova e delle imprese ad esso collegate. In particolare, la Commissione ha il compito di verificare:

- a) le scelte operate fin dall'inizio dai soggetti istituzionali preposti che hanno portato alla decisione di dare il via alla realizzazione del sistema Mose, e se dette scelte e decisioni siano state prese avendo a riguardo i soli interessi del Paese e di Venezia in particolare;
- b) i motivi dei ritardi nella costruzione dell'opera e le cause della lievitazione dei costi rispetto al preventivato;
- c) le modalità di gestione e la congruità delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie stanziato per l'opera, indagando sui fenomeni di cattiva gestione e l'esistenza di sprechi e inefficienze nell'utilizzo delle risorse e dei fondi finora stanziati;
- d) la correttezza delle procedure di assegnazione dei lavori, il ruolo e l'attività svolta dal Consorzio Venezia Nuova, e delle imprese ad esso collegate;
- e) l'efficacia dell'attività svolta relativamente al monitoraggio e controllo sul rispetto della legalità nell'assegnazione e nell'esecuzione dei lavori, sulla qualità degli interventi finora avviati, nonché l'efficacia dell'attività di contrasto alle infiltrazioni criminali;
- f) il livello di commistione tra affari, appalti, e criminalità (organizzata e non), e il suo grado di infiltrazione e condizionamento nella realizzazione dell'opera;

2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nella proposta di codice di autoregolamentazione avanzata, con la relazione sulla garanzia delle liste delle candidature per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, approvata il 18 febbraio 2010 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre organizzazioni criminali, anche straniere, di cui alla legge 4 agosto 2008, n. 132.
2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. La Commissione, nella prima seduta, elegge a scrutinio segreto il proprio ufficio di presidenza, costituito dal Presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

Art. 3.

(Testimonianze).

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti).

1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che

collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la medesima Commissione.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 70.000 euro per l'anno 2014 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.